

COMUNE DI MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale



REGOLAMENTO

“ADOTTA UN’AIUOLA”

**ASSEGNAZIONE IN GESTIONE A
PRIVATI DI AREE DI PUBBLICA UTILITA’**

Delibera di C.C. n. 24 del 29.07.2020

e

Delibera di C.C. n. 03 del 17.03.2021

Sommario

Art. 1 - DEFINIZIONE E FINALITA'	3
Art. 2 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE	3
Art. 3 - TIPOLOGIE DI CURATORI	4
Art. 4 - DISPOSIZIONE GENERALI E OGGETTO DEGLI INTERVENTI	4
Art. 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE	5
Art. 6 - DURATA DELLA GESTIONE	5
Art. 7 - ESCLUSIVITA'	5
Art. 8 - COMPITI DEL COMUNE	6
Art. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO	6
Art. 10 – FORMA DI VISIBILITA' DELL'ASSEGNATARIO	7
Art. 11 - VIGILANZA	7
Art. 12 - REVOCA DELLA CONVENZIONE	7
Art. 13 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO	8
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
Art. 15 - NORME FINALI	8

Art. 1 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. Il verde urbano e gli spazi pubblici si inseriscono in queste norme di tutela anche in relazione alle loro diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Gli spazi pubblici sono un bene di tutti e meritano premure e attenzioni specifiche da parte dei singoli come delle istituzioni.

Per aree di pubblica utilità, assegnabili in gestione con il presente regolamento, s'intendono appezzamenti di terreno nelle disponibilità del Comune, di varie dimensioni, che possono essere dati in gestione temporanea a privati cittadini, come ad esempio:

- le aiuole nei pressi dei parcheggi, dei marciapiedi, dei condomini, degli incroci stradali e dei locali pubblici;
- gli spazi verdi antistanti alle abitazioni;
- i giardini pubblici;
- le rotatorie;
- le aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
- le fioriere;
- le fontane pubbliche.

Tali aree saranno elencate con apposita delibera di Giunta Comunale in attuazione del presente regolamento.

L'obiettivo è di favorire e stimolare la cura e la protezione dell'ambiente urbano, incentivando l'attività di volontariato come manifestazione di senso civico e strumento di coesione sociale.

Pertanto, nell'ottica di sensibilizzare la cittadinanza alla cura delle aree di pubblico interesse, il presente Regolamento intende formalizzare l'affidamento in gestione ai cittadini interessati, partecipanti sotto forma di singoli soggetti privati (Associazioni, Società, Aziende, Enti, Cooperative o altri soggetti privati, Sponsor, ecc.), definiti "assegnatari", di spazi comunali, contestualmente definiti "aree", affinché i privati stessi si impegnino nella manutenzione/sistemazione/allestimento dell'area adottata eseguendo interventi quali: pulizia da rifiuti e smaltimento degli stessi in appositi cassonetti, taglio dell'erba ove presente, ogniqualvolta si renda necessario, con particolare attenzione all'estirpazione delle erbe infestanti e raccolta nonché smaltimento dell'erba tagliata, innaffiatura, tenendo conto delle necessità sia del terreno che della vegetazione presenti, concimazione, nel caso in cui si renda necessario, potatura stagionale e/o contenimento degli eventuali arbusti presenti, secondo le indicazioni fornite dallo stesso, piantumazione, secondo le indicazioni.

Art. 2 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

È possibile collaborare con l'Amministrazione Comunale nelle seguenti forme:

- progettazione e realizzazione di nuove aree verdi previo accordo con l'Amministrazione Comunale;
- manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata;
- piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti;

- creazione di aiuole tematiche, previa approvazione del progetto da parte degli uffici comunali competenti, come ad esempio:
 - o fiori e piante officinali;
 - o specie orticole di pregio;
 - o frutteti e arbusti dimostrativi;
 - o alberi che richiamano elementi storici e tradizionali del territorio.

Inoltre, all'interno dei parchi pubblici è possibile prendersi cura in particolare di arredi urbani, quali panchine, aree giochi, aree cani, attrezzature sportive etc.

È anche possibile definire forme di collaborazione per l'adozione di cure specifiche da somministrare ad alberi monumentali.

È ammessa l'installazione di nuovi arredi urbani, come ad esempio panchine o giochi per bambini, purché si tratti di elementi preventivamente approvati dagli uffici comunali competenti.

Art. 3 - TIPOLOGIE DI CURATORI

Possono accedere all'assegnazione i sotto elencati soggetti:

1) CITTADINI PRIVATI, residenti o aventi domicilio nel comune

2) ASSOCIAZIONI:

- organizzazioni di volontariato, comitati di quartiere e associazioni di promozione sociale riconosciute;
- associazioni, comitati, gruppi o circoli senza fine di lucro, anche non riconosciuti formalmente aventi sede o attività prevalente sul territorio comunale;
- istituti scolastici di ogni ordine e grado e/o singole classi, parrocchie, enti religiosi;

I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, secondo modulo Allegato A e sottoscrivere la relativa convenzione Allegato 1.

3) SPONSOR:

- imprese e artigiani;
- attività commerciali;
- altre attività economiche.

I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, secondo il modulo in Allegato A e sottoscrivere la relativa convenzione, in Allegato 2, indicando: tipologia e dati del richiedente; proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione, realizzazione, gestione, cura); elenco delle persone coinvolte nell'intervento ed indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale e firmatario della relativa convenzione o accordo di collaborazione; indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dello sponsor.

Art. 4 - DISPOSIZIONE GENERALI E OGGETTO DEGLI INTERVENTI

La concessione delle aree oggetto di convenzione avviene a cura dell'Ufficio Tecnico, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- pubblicità all'iniziativa;

- supporto nella predisposizione delle domande;
- verifica della documentazione prevista e dell'ammissibilità della domanda;
- assegnazione dell'area e approvazione del progetto;
- pubblicazione degli assegnatari;
- ricognizione annuale.

Art. 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Prima apertura di conforme istruttoria conseguente alla richiesta presentata, gli uffici competenti verificheranno l'idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotta dagli stessi.

Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento il competente Responsabile di Servizio opererà la scelta tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

- non aver presentato richieste per altri interventi: questo criterio è prioritario per assicurare la possibilità a tutti coloro che vogliono partecipare al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del seguente regolamento, come descritto nell'art.1;
- valutazione della proposta di massima;
- compatibilità con l'arredo urbano esistente;
- livello qualitativo e modalità di gestione dell'intervento;
- vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente: questo criterio assumerà particolare rilevanza per privati cittadini e associazioni;
- struttura e risorse messe a disposizione del richiedente nonché personale coinvolto nell'iniziativa.

L'istruttoria degli uffici si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione delle richieste di assegnazione comunicandone l'esito al richiedente.

Contestualmente all'atto di assegnazione verrà approvato uno schema di convenzione o accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata nonché le eventuali forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale ai privati cittadini e alle associazioni (Allegati 1 e 2 al presente regolamento).

Art. 6 - DURATA DELLA GESTIONE

La concessione ha durata biennale con possibilità di disdetta da parte dei assegnatari da comunicarsi con tre mesi di anticipo. Entro tre mesi dalla scadenza i assegnatari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo biennio. L'Ufficio Tecnico, tenuto conto dei criteri di assegnazione di cui all'Art. 5, potrà concedere il rinnovo.

Art. 7 - ESCLUSIVITA'

L'area assegnata in gestione al assegnatario non può essere né ceduta, né data in affitto, né essere oggetto di successione, ma deve essere gestita direttamente e con continuità; l'unica eccezione concessa per un periodo non superiore a 6 mesi e per documentati motivi di salute a favore di una persona di fiducia del assegnatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - COMPITI DEL COMUNE

Limitatamente ai privati cittadini e alle Associazioni, il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente al riconoscimento dell'attenzione dei cittadini alla tutela dell'ambiente urbano con l'apposizione di una targa personalizzata di dimensioni cm 21 x 15 da apporre sull'area oggetto di convenzione. Il relativo onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete (idrico ed energia elettrica, ecc.) sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNTARIO

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi a loro spese con continuità prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o dall'accordo di collaborazione.

Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

La convenzione o l'accordo di collaborazione potrà prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario, in relazione alla specificità dell'intervento assegnato.

Tutte le spese di registrazione, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione o all'accordo di collaborazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento.

Per quanto riguarda gli sponsor, si precisa che resta a carico dell'assegnatario ogni imposta conseguente come l'imposta pubblicitaria.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto della Convenzione a tutti i soggetti (Comune o Ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi.

Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

L'assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della convenzione o dell'accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune. Il soggetto si impegna ad eseguire le attività nel rispetto del D.L. 81/2008 per il quale lascia indenne il Comune di Morlupo.

È vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell'accordo di collaborazione.

La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'area oggetto di convenzione mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.

È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi sulle aree oggetto di convenzione.

Eventuali opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario, allo scadere della validità della convenzione, rimarranno di proprietà comunale senza che l'assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.

Art. 10 – FORMA DI VISIBILITA' DELL'ASSEGNETARIO

Limitatamente agli Sponsor, l'Amministrazione Comunale, in cambio dell'impegno dell'assegnatario nell'adozione dell'area oggetto di convenzione, concede la possibilità di installazione di appositi cartelli e/o targhe pubblicitarie, secondo le dimensioni ed i materiali da concordare con l'Ufficio Tecnico, come forma di visibilità dell'assegnatario, quale riconoscimento nei suoi confronti da parte dell'Amministrazione Comunale, ai fini del ritorno d'immagine. La targa potrà essere posizionata in conformità alle disposizioni del Codice della strada previo acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico e dal Corpo di Polizia Municipale.

Art. 11 - VIGILANZA

Nella convenzione o nell'accordo di collaborazione di cui all'Art. 4, verrà individuato l'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.

La convenzione o l'accordo di collaborazione potrà prevedere le forme e le cadenze di tali controlli, con frequenza di norma almeno annuale.

Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione o nell'accordo di collaborazione, il responsabile del servizio inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune azioni correttive che dovranno essere attuate entro 15 giorni dalla contestazione stessa.

L'assegnatario dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente, ad eccezione delle piante eventualmente donate dall'assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili.

Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.

Per quanto non precisato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamenti.

L'elenco degli assegnatari degli interventi sarà pubblicizzato tramite i mezzi di comunicazione e sul sito internet del Comune di Morlupo.

Art. 12 - REVOCA DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Morlupo - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello cui l'atto è stato adottato.

In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni.

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti e comunque non risulti in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, con qualsiasi modalità, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile di Servizio, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà immediatamente decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla controparte.

L'assegnazione dell'area potrà essere inoltre revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazioni di P.G.T. o altro di pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale.

L'Amministrazione Comunale non risponderà di furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni ed incidenti che si possano verificare.

Art. 13 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere oggetto di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e provvedimenti vigenti.

Si intende che le eventuali modifiche e integrazioni, successive all'assegnazione e a pena di decadenza della stessa, si applicheranno agli assegnatari e saranno da essi integralmente accettate.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al bando in questione. Ai sensi del D.Lgs. 30.03.2003, n. 196 i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti dagli Uffici Comunali preposti con la finalità di gestione del presente contesto. La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, da parte del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure.

Art. 15 - NORME FINALI

Le "aree" oggetto di "adozione" continueranno ad essere di proprietà comunale e manterranno in ogni caso il valore di "pubblica utilità".

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e nel provvedimento di assegnazione.

ALLEGATO A

COMUNE DI MORLUPO

Città Metropolitana di Roma capitale

Tel. 06/901951 – Fax 06/90195353 – e-mail info@comune.morlupo.roma.it

http://www.comune.morlupo.roma.it

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a nato/a a il residente
in..... presso via n° Tel.....
indirizzo e-mail C.F.

Visto il Regolamento per l'assegnazione in gestione di aree a verde pubblico approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.del

CHIEDE

L'assegnazione in gestione dell'area a verde pubblico individuato in via _____ al
n. _____ come individuato con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione
od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76, nonché dell'ulteriore sanzione della decadenza dai
benefici prevista dall'art. 75, articoli entrambi dello stesso T.U. n. 445/2000, e informato/a della
raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196.

DICHIARA DI ESSERE

(barrare le caselle che interessano)

CITTADINI PRIVATI - ASSOCIAZIONI

- singolo cittadino
- organizzazioni di volontariato iscritte, ai sensi dell'art.4, c.5, della L.R.; n.22/93, nel Registro
Generale Regionale istituito ai sensi dell'art.6 della l. n.266/91
- associazioni e/o circoli
- comitati di quartiere
- istituti scolastici e/o singole classi

Allega pertanto la proposta dettagliata circa gli interventi proposti

SPONSOR

- imprese
- attività economiche
- attività commerciali

Allega pertanto la proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione – realizzazione –
gestione - cura); con indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente
l'intervento per conto dello "sponsor" o del soggetto "privato".

Luogo e Data: _____

Firma

Si allega Documento d'identità _____

ALLEGATO 1

COMUNE DI MORLUPO

Città Metropolitana di Roma capitale

Tel. 06/901951 – Fax 06/90195353 – e-mail info@comune.morlupo.roma.it

<http://www.comune.morlupo.roma.it>

SCHEMA DI CONVENZIONE - CITTADINI PRIVATI E ASSOCIAZIONI

In Morlupo, il giorno del mese, dell'anno, tra il Comune di Morlupo (RM) rappresentato da....., in qualità di responsabile del Servizio Tecnico, che in forza del Decreto Sindacale n.....del agisce in nome e per conto del Comune di Morlupo, e (da qui innanzi denominata "la parte"), si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Morlupo affida alla parte, per il periodo di anni 2 (due) eventualmente rinnovabili, la manutenzione dell'area comunale sita in via al n. nel rispetto dei contenuti del vigente regolamento, senza che in alcun modo la stessa possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

La parte si fa carico di eseguire a sua cura e spese tutti gli interventi richiamati nel regolamento, compresi anche gli interventi di: Taglio dell'erba ove presente, ogni qualvolta si renda necessario, con particolare attenzione al controllo e all'estirpazione delle erbe infestanti; Raccolta e smaltimento dell'erba in apposito cassonetto; Pulizia da carta, bottiglie, mozziconi di sigarette, fazzoletti ecc e smaltimento in appositi cassonetti; Innaffiatura periodica dell'aiuola / fioriera, in modo particolare durante la stagione estiva; Potature stagionali e/o di contenimento dei soli arbusti secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio tecnico Comunale; Qualsiasi intervento non deve creare pericolo per la sicurezza stradale. La parte è tenuta ad espletare le attività di cui alla presente convenzione seguendo gli adempimenti ed obblighi di cui alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti (D.Lgs.81/08)

Interventi di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi dovranno essere preliminarmente sottoposti al parere dell'Amministrazione Comunale. Il progetto dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione dello stesso.

La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. L'area oggetto di convenzione resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.

3. L'area oggetto di convenzione dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. La stessa è data in consegna alla parte con quanto contiene in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma della convenzione. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta dovrà essere preliminarmente autorizzata per iscritto con apposita determinazione dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Morlupo.

4. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite cartello informativo collocato in loco fornito dall'Amministrazione Comunale. Tali cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 21 x cm. 15 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti.

5. Il Comune di Morlupo, per mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno n.1 sopralluogo annuo per verificare lo stato dell'area oggetto di convenzione e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione verranno provocati danni alle alberature od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o

delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del Servizio Tecnico. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l'area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e la parte.

6. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al Servizio Tecnico eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nel progetto di intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione.

7. Il Comune di Morlupo - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello cui l'atto è stato adottato.

In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni.

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area oggetto di convenzione non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;

- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente.

La decadenza dell'assegnazione avverrà con apposito atto dell'Amministrazione comunale, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte. Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.

8. Il presente accordo ha durata di 2 (due) anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione, tenendo conto dei criteri di assegnazione elencati all'art.5.

E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione.

9. Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio dei lavori al Servizio Tecnico.

10. Eventuali spese di registrazione, imposte, tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

11. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI MORLUPO

PER LA PARTE

ALLEGATO 2

COMUNE DI MORLUPO

Città Metropolitana di Roma capitale

Tel. 06/901951 – Fax 06/90195353 – e-mail info@comune.morlupo.roma.it

<http://www.comune.morlupo.roma.it>

SCHEMA DI CONVENZIONE – SPONSOR

In Morlupo, il giorno, del mese, dell'anno, tra il Comune di Morlupo (RM) rappresentato da....., in qualità di responsabile del Servizio Tecnico, che in forza del Decreto Sindacale n.....del agisce in nome e per conto del Comune di Morlupo, e (da qui innanzi denominata "la parte"), si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Morlupo affida alla parte, per il periodo di anni 2 (due) eventualmente rinnovabili, l'area comunale sita in via al n..... nel rispetto dei contenuti del vigente regolamento, senza che in alcun modo la stessa possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

La parte si fa carico di eseguire a sua cura e spese tutti gli interventi richiamati nel regolamento, compresi anche gli interventi di: Taglio dell'erba ove presente, ogni qualvolta si renda necessario, con particolare attenzione al controllo e all'estirpazione delle erbe infestanti; Raccolta e smaltimento dell'erba in apposito cassonetto; Pulizia da carta, bottiglie, mozziconi di sigarette, fazzoletti ecc. e smaltimento in appositi cassonetti; Innaffiatura periodica dell'aiuola / fioriera, in modo particolare durante la stagione estiva; Potature stagionali e/o di contenimento dei soli arbusti secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio tecnico Comunale; Qualsiasi intervento non deve creare pericolo per la sicurezza stradale. La parte è tenuta ad espletare le attività di cui alla presente convenzione seguendo gli adempimenti ed obblighi di cui alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti (D.Lgs.81/08)

2. Il progetto di intervento dovrà essere preliminarmente sottoposto al parere tecnico vincolante del responsabile del Servizio Tecnico. Esso avrà allegato anche una planimetria in scala adeguata in triplice copia. I confini dell'area oggetto di convenzione devono essere chiaramente individuati. Il progetto deve essere redatto dalla parte o da terzi su commissione della stessa. Il progetto dovrà descrivere in dettaglio l'esatta natura delle opere previste, sia agronomiche che infrastrutturali, nonché i tempi di attuazione delle stesse. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative nazionali e locali. Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico della parte.

3. La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Morlupo. La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. L'area oggetto di convenzione resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.

5. Restano a carico della parte la tassa sulla pubblicità.

6. Le aree oggetto di convenzione dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma della convenzione.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione od addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata per iscritto con apposita determinazione dal responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Morlupo.

7. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati in loco. Tali insegne o cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 30 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna, sarà a carico dell'assegnatario.

8. Il Comune di Morlupo, per mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno n.1 sopralluogo per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte. Qualora durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione vengono provocati danni alle alberature od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del Servizio Tecnico. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili.

Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l'area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e la parte.

9. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al servizio tecnico eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nel progetto di intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione.

10. Il Comune di Morlupo - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è stato adottato.

In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni.

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area oggetto di convenzione non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente.

La decadenza dell'assegnazione avverrà con apposito atto dell'Amministrazione Comunale, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte. Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.

11. Il presente accordo ha durata di 2 (due) anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione, tenendo conto dei criteri di assegnazione elencati all'art.5.

È vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo

d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

12. Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio dei lavori al Servizio Tecnico.

13. Eventuali spese di registrazione, imposte, tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico della parte.

14. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI MORLUPO

PER LA PARTE